



## Ordinanza municipale Disposizioni in caso di nevicate o gelo

Con ris. mun no. 738 del 27 dicembre 2022

### Il Municipio di Val Mara

Richiamati gli articoli:

- 107 della Legge Organica comunale
- 25 del Regolamento di applicazione della LOC
- 128 e 129 del Regolamento comunale di Val Mara

E ogni altra disposizione di legge vigente ed applicabile in materia, in previsioni di nevicate e/o gelate durante la stagione invernale,

### **ordina :**

#### **1. Circolazione durante i mesi invernali**

Il Municipio provvede, nel limite del possibile, all'adozione di misure atte ad evitare i pericoli derivanti dalla formazione di ghiaccio sul campo stradale, sui marciapiedi e nelle piazze mediante spargimento di sale, sabbia, posa di segnalazioni, ecc.

Gli utenti sono tuttavia resi attenti al fatto che questi fenomeni spesso volte si manifestano in modo repentino anche su tratti di strada normalmente non soggetti al gelo.

Di principio quindi il Municipio non potrà essere ritenuto responsabile dei danni derivanti dallo slittamento di autoveicoli o dallo scivolamento di persone su strade, marciapiedi o piazze ghiacciate o coperte di neve.

#### **2. Rimozione di veicoli per l'esecuzione del servizio sgombero della neve**

Durante le nevicate, o anche soltanto in caso di minaccia di precipitazioni nevose, i proprietari di autoveicoli sono tenuti a ritirare i propri mezzi dalle strade, dalle piazze e in genere da tutti quei luoghi, compresi i posteggi autorizzati, la cui occupazione è tale da impedire i normali lavori di sgombero della neve, nonché il regolare passaggio dello spartineve.

In caso di necessità si provvederà a far rimuovere eventuali autoveicoli ingombranti, addebitando la spesa di trasporto ai rispettivi proprietari.

È declinata ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni che potessero derivare agli automezzi dai lavori di sgombero della neve o dal trasporto ad opera degli addetti comunali.

#### **3. Ai proprietari di immobili**

I proprietari di stabili devono munire i tetti e le pensiline verso le strade e piazze pubbliche di tegole paraneve o altri accorgimenti atti ad evitare la caduta di neve o



lastroni di ghiaccio sulla pubblica via (strade, piazze, marciapiedi) con il relativo pericolo per gli utenti.

Lo sgombero della neve davanti agli accessi privati o degli accumuli provocati dal passaggio della calla neve, deve essere eseguito dai proprietari. È vietato depositare sulla pubblica strada o sui marciapiedi la neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private e quella accumulata davanti alle stesse. I proprietari restano responsabili per qualsiasi danno provocato a persone o cose.

Le cinte, i cancelli e le costruzioni a confine di strade e marciapiedi dovranno essere protetti con mezzi atti a resistere alla pressione della neve causata dai mezzi impiegati per lo sgombero. In caso contrario, il Comune declina ogni responsabilità per eventuali danni.

**4. Fuoriuscita di acqua**

Durante la stagione invernale ed in particolare in situazioni di pericolo di gelo è vietato provocare la fuoriuscita di acqua sulle strade, marciapiedi, scalini, ecc ...

**5. Strade private**

Il Municipio può valutare la possibilità di assicurare il servizio invernale su strade private ritenute che il costo della prestazione dovrà essere integralmente assunto dai proprietari beneficiari.

**6. Violazioni**

Ogni violazione della presente ordinanza sarà perseguita a norma della legislazione comunale e cantonale in materia.

**7. Entrata in vigore**

In ossequio all'art. 192 LOC la presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali dal 5 gennaio 2023 al 3 febbraio 2023, periodo entro il quale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essa contenute (art. 44 RALOC).

La presente Ordinanza entra in vigore con effetto retroattivo al 1. gennaio 2023.

PER IL MUNICIPIO

Il Vice-Sindaco:  
Jgor Zocchetti



Il Segretario:  
Abramo Civatti